

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

17 giugno 1998

nella causa C-68/96 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Trento): Grundig Italiana SpA contro Ministero delle Finanze⁽¹⁾

(Imposta nazionale sui prodotti audiovisivi e fotoottici — Imposizione interna — Incompatibilità eventuale col diritto comunitario)

(98/C 258/19)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nel procedimento C-68/96, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Tribunale di Trento (Italia) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Grundig Italiana SpA e Ministero delle Finanze, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 95 del Trattato CE, la Corte (Sesta Sezione), composta dai signori H. Ragnemalm, presidente di sezione, G.F. Mancini e J.L. Murray (relatore), giudici, avvocato generale: C.O. Lenz, cancelliere: L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato, il 17 giugno 1998, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 95 del Trattato CE dev'essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro istituisca e riscuota un'imposta di consumo qualora la base imponibile e le modalità di riscossione dell'imposta siano diverse per i prodotti nazionali e per i prodotti importati da altri Stati membri.

⁽¹⁾ GU C 133 del 4.5.1996.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

17 giugno 1998

nel procedimento C-321/96 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Oberverwaltungsgericht dello Schleswig-Holstein): Wilhelm Mecklenburg contro Kreis Pinneberg — Der Landrat, con l'intervento del Vertreter des öffentlichen Interesses, Kiel⁽¹⁾

(Ambiente — Accesso all'informazione — Direttiva 93/313/CEE — Misura amministrativa per la gestione dell'ambiente — Azione investigativa preliminare)

(98/C 258/20)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-321/96, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a

norma dell'art. 177 del Trattato CE, dall'Oberverwaltungsgericht dello Schleswig-Holstein (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Wilhelm Mecklenburg e Kreis Pinneberg — Der Landrat, con l'intervento del Vertreter des öffentlichen Interesses, Kiel, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 2, lett. a), e 3, n. 2, terzo trattino, della direttiva del Consiglio 7 giugno 1990, 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente (GU L 158 del 23.6.1990, pag. 56), la Corte (Sesta Sezione), composta dai signori H. Ragnemalm, presidente di sezione, R. Schintgen (relatore), G.F. Mancini, J.L. Murray e G. Hirsch, giudici, avvocato generale: A. La Pergola, cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale, ha pronunciato, il 17 giugno 1998, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *L'art. 2, lett. a), della direttiva del Consiglio 7 giugno 1990, 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente, dev'essere interpretato nel senso che esso si applica ad una presa di posizione adottata da un'autorità amministrativa competente in materia di conservazione del paesaggio nell'ambito della sua partecipazione ad una procedura di approvazione di progetti di costruzione, se la detta presa di posizione è tale da incidere, relativamente agli interessi alla tutela dell'ambiente, sulla decisione di approvazione di tali progetti.*
- 2) *La nozione di «azione investigativa preliminare» di cui all'art. 3, n. 2, terzo trattino, della direttiva dev'essere interpretata nel senso che comprende una procedura amministrativa come quella di cui all'art. 7, n. 1, sub 2), dell'UIG, meramente preparatoria di una misura amministrativa, solo nell'ipotesi in cui essa preceda immediatamente un procedimento contenzioso o quasi contenzioso e nasca dall'esigenza di acquisire prove o di istruire un procedimento prima che si apra la fase processuale vera e propria.*

⁽¹⁾ GU C 354 del 23.11.1996.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

17 giugno 1998

nella causa C-214/97: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese⁽¹⁾

(Inadempimento da parte di uno Stato — Direttiva 75/440/CEE — Mancata trapiosizione entro il termine stabilito)

(98/C 258/21)

(Lingua processuale: il portoghese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-214/97, Commissione delle Comunità europee (agente: signor Francisco de Sousa Fialho) contro